



**Regolamento per gli interventi economici
e la definizione dei criteri
per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili,
in conformità all'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241**

(Allegato "A" alla delibera del Consiglio camerale n. 4 del 22.03.2022)



REGOLAMENTO INTERVENTI ECONOMICI Regolamento per gli interventi economici e la definizione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 N. 241

Sommario

Titolo I Principi Generali

- 1 Finalità e priorità di azione
- 2 Tipologia degli interventi camerali
- 3 Soggetti beneficiari
- 4 Competenza

Titolo II – Contributi a terzi

- 5 Contributi a terzi per progetti di promozione economica
- 6 Spese ammissibili per Contributi a terzi per progetti di promozione economica
- 7 Incentivi per le PMI (tipologia B)
- 8 Pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi
- 9 Presentazione delle domande
- 10 Provvedimenti di concessione
- 11 Presentazione delle richieste di liquidazione
- 12 Documentazione giustificativa delle spese
- 13 Provvedimenti di liquidazione

Titolo III – Attuazione diretta di iniziative

14. Definizione ambito di operatività
- 15 Interventi in compartecipazione
16. Misura del sostegno camerale
17. Accordi con Pubbliche Amministrazioni e convenzioni
- 18 Patrocinio

Titolo IV - Disposizioni comuni

- 19 Regolarità diritto annuale
- 20 Evidenza del sostegno camerale
- 21 Controlli
- 22 Normativa di riferimento e aiuti di Stato
- 23 Normativa privacy
- 24 Disposizioni finali

Titolo I Principi Generali

1 Finalità e priorità di azione

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità a cui si attiene la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Umbria (di seguito denominata Camera di Commercio) per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 241/90.



2. La Camera di Commercio, a norma della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in conformità agli indirizzi fissati dallo Statuto, svolge nell'ambito della circoscrizione regionale funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e dello sviluppo delle economie locali.

3. La Camera di Commercio approva annualmente, in coerenza con gli obiettivi strategici della Relazione Previsionale e Programmatica e del Preventivo Economico, un Programma di interventi per lo sviluppo economico nel quale sono individuate le iniziative promozionali a cui dare attuazione diretta e quelle realizzate a cura di soggetti terzi, pubblici o privati, nei cui confronti verranno attivati meccanismi di sostegno.

4. A tal fine, l'ente camerale, definisce la propria attività promozionale tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico territoriale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- b) favorire le iniziative supportate da un'adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;
- c) preferire le iniziative caratterizzate da intersettorialità e che siano impostate in collaborazione con le Associazioni di categoria o con enti pubblici, escludendo le iniziative che abbiano interesse meramente interno di associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- d) dare la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo;
- e) privilegiare iniziative di livello regionale nonché di livello superiore, le cui caratteristiche siano, comunque, tali da determinare riflessi positivi sull'economia regionale o su sue componenti significative da un punto di vista territoriale o settoriale.

5. Sono espressamente escluse dall'accesso ai finanziamenti camerali le iniziative:

- a) finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
- b) gestite da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) di carattere sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, che abbiano esclusivamente un interesse locale;
- d) ogni altra iniziativa non conforme ai principi del presente regolamento e della normativa nazionale e comunitaria.

2 Tipologia degli interventi camerali

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di interventi:

A. **Contributi a terzi per progetti di promozione economica** – Interventi per progetti promozionali realizzati da terzi e selezionati tramite bando, coerenti con le linee strategiche definite dalla Camera di Commercio.

B. **Incentivi alle PMI** - Interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo, la competitività del sistema delle imprese tramite contributi riservati alle PMI.

C. **Attuazione diretta di iniziative** – Realizzazione di eventi di animazione dell'economia e del territorio e per la valorizzazione delle sue eccellenze materiali ed immateriali, anche in compartecipazione con terzi.

2. Gli interventi di cui ai punti A e B del presente articolo sono regolati dai principi fissati dal Titolo II del presente regolamento e gli interventi di cui al punto C dal Titolo III del presente regolamento.

3. La Camera di Commercio definisce l'articolazione dei singoli interventi mediante appositi bandi, avvisi pubblici, convenzioni o accordi con Pubbliche Amministrazioni, adottati nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento, predisponendo adeguate risorse finanziarie per la loro realizzazione.

3 Soggetti beneficiari

1. Possono essere destinatari degli interventi camerali le seguenti categorie di soggetti:



-
- a) gli enti di diritto pubblico;
 - b) le associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati, portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
 - c) le imprese, in forma singola o associata, iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo per la partecipazione a specifiche iniziative, promosse dall'ente camerale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o secondo modalità definite da appositi Bandi.
2. Le concrete modalità di ammissione ai finanziamenti ed alle iniziative camerale, le modalità di intervento e di selezione dei beneficiari, nonché eventuali limiti o priorità di accesso, saranno regolamentate attraverso appositi avvisi pubblici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.
3. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi, a qualsiasi titolo concessi, i partiti politici ovvero le associazioni o le fondazioni agli stessi collegati.

4 Competenza

1. La competenza per l'adozione dei provvedimenti relativi agli interventi di cui al presente Regolamento si articola come segue:
 - 1) Il Consiglio camerale, nell'ambito degli atti di programmazione pluriennale e annuale, con particolare riferimento alla Relazione previsionale e programmatica e alla Relazione al preventivo di cui al D.P.R. 254/2005, approva le linee generali di intervento, con assegnazione delle relative risorse.
 - 2) La Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14, comma 5 lettera a) della legge n. 580/1993, definisce le singole iniziative di dettaglio delle linee di intervento di cui al punto 1) e delibera sui principi e le linee guida cui si dovranno attenere gli avvisi e i bandi di concorso.
 - 3) Il Dirigente competente provvede all'adozione degli atti necessari per la realizzazione delle singole iniziative, definisce l'articolazione degli Avvisi e dei Bandi in base ai principi fissati dagli organi camerale, provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo.
 - 4) Il Responsabile del procedimento provvede all'esecuzione delle attività di cui all'art. 6 della legge 241/1990, con particolare riferimento all'istruttoria inerente il procedimento stesso.
2. Laddove le finalità e le caratteristiche degli interventi da realizzare, richiedano particolari competenze di natura tecnica, il relativo Bando potrà prevedere la nomina di un'apposita Commissione di esperti con la funzione di fornire un supporto alla valutazione dei progetti. In tal caso, i componenti della Commissione saranno individuati in base a requisiti di indipendenza, professionalità ed esperienza, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge.

Titolo II – Contributi a terzi

5 Contributi a terzi per progetti di promozione economica

1. I contributi di cui all'articolo 2.1 lettera A) del presente Regolamento, verranno assegnati secondo modalità di intervento regolamentate attraverso un Avviso adottato dal Dirigente competente in base alle indicazioni approvate dalla Giunta.
2. Nell'Avviso, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore o dettate dalle specifiche finalità dell'intervento, dovranno essere regolati i seguenti elementi:
 - a) tempistica di presentazione della domanda e della rendicontazione;
 - b) categorie di soggetti ammessi ai contributi in base alle definizioni dell'art.3.1;
 - c) requisiti per l'ammissibilità delle domande;
 - d) modalità di regolarizzazione del diritto annuale non pagato;
 - e) possibilità di prevedere liquidazioni di acconti o anticipazioni per stato di avanzamento;
 - f) tempistica di approvazione dei provvedimenti di ammissione e di liquidazione del contributo camerale;
 - g) l'eventuale necessità di avvalersi di una Commissione di valutazione per la formazione della graduatoria e le modalità della sua composizione e della nomina dei relativi membri;



- h) definizione dei criteri di valutazione al fine dell'assegnazione di punteggi o definizione di priorità.

In tal caso, qualora sia necessario fissare indicatori di natura qualitativa si terranno presenti, preliminarmente i criteri fissati dall'articolo 1.4 del presente Regolamento. Tali criteri potranno essere ampliati, qualora ciò sia necessario in considerazione delle finalità, della tipologia dei beneficiari e delle caratteristiche delle attività che si intende incentivare, dandone specifica motivazione nel provvedimento di adozione dell'Avviso.

- i) normativa di riferimento per il rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ove applicabile.

3. La misura del contributo camerale non può eccedere la misura massima del 50% delle spese ammissibili indicate nel piano finanziario, e non potrà essere, comunque, superiore all'ammontare dell'eventuale disavanzo a carico del richiedente.

6 Spese ammissibili per Contributi a terzi per progetti di promozione economica

1. Ai fini della classificazione delle spese per i Contributi a terzi per progetti di promozione economica, l'Avviso terrà conto delle seguenti categorie e delle definizioni specificate nei commi che seguono:

- A. Spese **ammissibili**: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio
- B. Spese **non ammissibili** (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dei soggetti richiedenti.
- C. Spese **non inerenti**: spese che non sono considerate pertinenti all'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

2. Sono **ammissibili** le spese strettamente inerenti la realizzazione dei progetti di promozione economica per i quali è concesso il contributo camerale.

3. Sono altresì ammissibili le spese generali di funzionamento (spese del personale, spese di gestione, beni di consumo) fino ad un massimo del 20% dell'importo totale ammesso a contributo, purché espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e correlate alle azioni da svolgere.

4. Sono ammissibili altresì le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, purché tale rapporto sia specificamente finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di lavoro comunque denominato.

5. I costi di viaggio e ospitalità possono essere ammessi a contributo se espressamente previsti nell'Avviso.

6. **Non sono ammissibili**, e quindi, non danno luogo ad alcun contributo camerale ma, se correttamente rendicontate, vanno a diminuire le entrate:

- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, salvo il caso in cui con decisione motivata la Giunta abbia ammesso anche le iniziative già iniziate;
- le spese non documentabili o non documentate in modo fiscalmente regolare;
- spese di rappresentanza (omaggi, gadget, cene di gala, ecc);

7. Non sono ritenute **inerenti**, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- spese per acquisto di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- spese generali di funzionamento in misura superiore al 20% degli altri costi ammissibili;



- costi per rapporti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile non comprovati da contratti specifici e per la parte eccedente il limite del 20% dei costi generali di funzionamento;
- imposte e tasse, ad esclusione delle tasse di affissione, dei diritti S.I.A.E., dell'IVA indetraibile;
- spese fatturate da:
 - amministratori e dipendenti del soggetto attuatore;
 - imprese o altri soggetti giuridici o relativi amministratori e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
 - imprese o altri soggetti giuridici o relativi amministratori e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;
 - imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

8. Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto beneficiario individuato nel provvedimento di ammissione.

7 Incentivi per le PMI

1. Gli incentivi alle PMI di cui all'articolo 2.1 lett. B) del presente regolamento, vengono erogati attraverso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in base alle linee di priorità definite dalla Giunta camerale.

2. La Giunta camerale delibera in ordine ai criteri generali in base ai quali l'intervento di sostegno dovrà essere strutturato con riferimento alle categorie di soggetti ammissibili, alle finalità degli investimenti agevolabili e agli altri elementi qualificanti l'intervento camerale.

3. Il Dirigente competente definisce l'articolazione dei Bandi in modo che la strutturazione dell'intervento sia in linea con le finalità e gli obiettivi deliberati nel provvedimento di impegno delle risorse.

4. Il Bando dovrà disciplinare i seguenti elementi:

- a) la tipologia dell'iniziativa, le spese ammissibili e la categoria dei beneficiari;
- b) i limiti delle spese ammissibili e la misura dei contributi;
- c) tempistica di presentazione della domanda e della rendicontazione delle spese
- d) le modalità e le procedure per l'inserimento in graduatoria nonché per la concessione e liquidazione dei contributi.
- e) modalità di regolarizzare del diritto annuale non pagato;
- f) tempistica di approvazione dei provvedimenti di ammissione e di liquidazione del contributo camerale
- g) normativa di riferimento per il rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato
- h) l'eventuale previsione di una Commissione di valutazione per la formazione della graduatoria e le modalità della sua composizione e della nomina dei relativi membri e definizione dei relativi criteri di valutazione al fine dell'assegnazione dei punteggi
- i) ogni altra disposizione necessaria per il raggiungimento delle finalità individuate dalla Giunta camerale e per la definizione di modalità di intervento legate alla specificità dello strumento individuato

5. Gli incentivi camerali a sostegno dell'iniziativa non potranno eccedere il 70 % delle spese complessivamente sostenute per le tipologie di investimenti ammissibili e disciplinati dal relativo Bando di partecipazione.

6. Tale limite dovrà essere ridotto in caso di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali che prevedono limiti di aiuto inferiori.

8 Pubblicazione degli Avvisi e dei Bandi

1. Gli Avvisi e i Bandi che regolano gli interventi di cui al presente regolamento dovranno essere pubblicati almeno 15 giorni prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, salvo esigenze straordinarie, debitamente motivate, in cui viene richiesto un termine più breve.



2. I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente utilizzare la modulistica appositamente predisposta per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione delle iniziative finanziate.

9 Presentazione delle domande

1. I soggetti interessati, al fine di ottenere i benefici, debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio secondo le modalità e i termini previsti dai relativi Avvisi o Bandi.

2. In via generale, salvo ulteriori o specifiche disposizioni, i modelli di domanda, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, richiederanno l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) generalità, ragione sociale, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale ed, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
- c) il prospetto finanziario dei costi previsti per le attività finanziate, come dettagliati dell'Avviso o nel Bando di partecipazione;
- d) indicazione delle modalità con le quali il soggetto beneficiario dà visibilità al contributo camerale;
- e) l'eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

10 Provvedimenti di concessione

1. Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della completezza della domanda, al riscontro dei dati in essa contenuti ed, eventualmente, ad acquisire ulteriori elementi di valutazione.

2. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, anche cumulativo, debitamente motivato, adottato entro i termini fissati dall'Avviso o Bando di partecipazione. Tale provvedimento, adottato con Determinazione del dirigente competente, approverà l'elenco delle domande ammesse distinte fra finanziabili e non finanziate per esaurimento delle risorse e l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria).

Il dispositivo dei provvedimenti deve indicare necessariamente:

- a) l'importo del contributo;
- b) il soggetto beneficiario;
- c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla realizzazione dell'iniziativa ed alla presentazione, nei termini previsti, della documentazione consuntiva attestante il perseguimento dei risultati attesi e l'effettivo sostenimento delle spese;
- d) gli eventuali altre condizioni a cui può essere subordinata l'erogazione;
- e) gli eventuali identificativi derivanti dalle procedure di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti.

3. Nell'ipotesi di non accoglimento delle domande, dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento di diniego, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, nonché gli ulteriori elementi richiesti dalla legge.

4. Le graduatorie saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale della Camera di Commercio dell'Umbria.

11 Presentazione delle richieste di liquidazione

1. Fatta salva l'ipotesi in cui i Bandi per gli Incentivi alle PMI prevedano una procedura di contestuale ammissione e liquidazione, l'erogazione dei contributi viene disposta dal Dirigente competente a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario, nei termini perentori previsti, della documentazione consuntiva.

2. La rendicontazione, salvo specifiche disposizioni, deve comprendere:



- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica, anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;
- b) rendiconto dei costi previsti per le attività finanziate;
- c) elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati necessari per la loro individuazione, con allegate le fotocopie degli atti stessi;
- d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
- e) documentazione atta a stabilire la natura commerciale o non dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;
- f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

3. Qualora dalla documentazione prodotta risulti una spesa inferiore rispetto a quanto dichiarato come spesa preventivata, il contributo potrà essere ridotto secondo quanto previsto nello specifico Avviso o Bando. In ogni caso, l'importo delle spese sostenute non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo o al di sotto di eventuali soglie minime previste dagli interventi specifici, pena la revoca del contributo stesso.

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla documentazione consuntiva, sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo (in modo tale da renderla irrilevante o inefficace rispetto agli obiettivi attesi) la Camera di Commercio si riserva di adottare le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.

5. La mancata trasmissione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine assegnato si intende quale rinuncia al contributo.

12 Documentazione giustificativa delle spese

1. Tutte le spese relative ai contributi camerali dovranno essere comprovate con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.

2. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.

3. Non verranno rimborsati pagamenti effettuati in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

13 Provvedimenti di liquidazione

1. Il Responsabile del procedimento, acquisite le domande di liquidazione, procede ad accertarne la regolarità sotto il profilo procedurale e della completezza, nonché la coerenza con i contenuti ed i tempi dell'iniziativa secondo quanto disposto dal relativo Avviso o Bando e dai principi fissati dal presente regolamento.

2. Conclusa l'istruttoria la domanda verrà sottoposta al Dirigente competente per l'adozione del provvedimento di liquidazione.

3. Verrà disposta la revoca dell'ammissione al beneficio camerale nei seguenti casi:

- mancata presentazione, entro i termini perentori stabiliti dall'Avviso o Bando di partecipazione, della rendicontazione delle spese;
- se l'iniziativa realizzata non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti o è stata realizzata con modalità difformi alle finalità per cui era stato concesso il contributo;
- in caso di evidente inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dalla Camera di Commercio;
- in caso di riduzione delle spese a consuntivo in misura maggiore al 50% dell'importo previsto;
- in caso il beneficiario non abbia trasmesso le integrazioni necessarie entro i termini assegnati.



Titolo III – Attuazione diretta di iniziative

14. Definizione ambito di operatività

1. La Camera di Commercio individua e gestisce iniziative promozionali dirette con risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici o privati, anche nell'ambito delle iniziative progettuali di carattere comunitario, nazionale, regionale e locale, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi della propria Azienda Speciale ovvero di risorse e strutture terze specializzate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di legge e del vigente regolamento di contabilità.

2. La partecipazione da parte di terzi ai progetti di cui al presente articolo è disciplinata da appositi Avvisi emanati dal Dirigente competente.

3. Il Dirigente competente, sulla base degli indirizzi generali ricevuti dalla Giunta, approva l'Avviso rivolto alla platea dei beneficiari ammissibili in relazione alla tipologia di intervento che si intende realizzare e ne dà pubblicità mediante il sito internet camerale o gli ulteriori strumenti di divulgazione ritenuti opportuni in relazione alle specifiche finalità perseguite.

4. Nell'Avviso, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore, dovrà essere assicurata almeno l'indicazione:

- a) dei criteri per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande;
- b) dell'eventuale concessione della possibilità di regolarizzare il diritto annuale non pagato;
- c) del Regolamento UE di riferimento per il rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, ove applicabile.

5. Il Dirigente competente provvede, ove necessario, a nominare apposita Commissione di valutazione.

15 Interventi in compartecipazione

1. Gli interventi in compartecipazione possono essere realizzati per iniziativa della Camera di Commercio ovvero su proposta dei soggetti pubblici o privati di cui all'art.3.

2. Le iniziative, se non espressamente previste dal Programma annuale di interventi per lo sviluppo economico, dovranno essere espressamente approvate dalla Giunta camerale.

3. I soggetti terzi che intendano proporre interventi da realizzare in compartecipazione con la Camera devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, apposita richiesta all'Ente.

4. La compartecipazione può prendere la forma di:

- a. assunzione diretta di alcune spese connesse all'iniziativa con fatturazione diretta alla Camera degli oneri;
- b. gestione operativa, anche in autonomia, di alcune fasi dell'iniziativa;
- c. svolgimento di servizi complementari o di attività collaterali, necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerale.



5. La Camera di Commercio può delegare ad organismi pubblici o privati ritenuti idonei tutto o parte delle funzioni organizzative ed amministrative dell'intervento, stabilendo l'entità massima della sua partecipazione finanziaria, definita sulla base di un budget di progetto.

6. Le compartecipazioni, una volta deliberate dalla Giunta camerale, sono disciplinate da apposite convenzioni approvate con determinazione dirigenziale che contengano i seguenti elementi:

- a. descrizione dell'iniziativa: obiettivi e presumibili ricadute nel sistema locale, periodo di svolgimento, soggetti attuatori e soggetti destinatari, prospetto con indicazione delle spese preventivate e delle probabili entrate
- b. percentuale della compartecipazione camerale e il relativo massimale,
- c. modalità di attuazione del progetto garantendo, per quanto finanziato dalla Camera di Commercio, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica,
- d. termine di conclusione dell'iniziativa,
- e. previsione dell'obbligo per i partners di dare adeguata visibilità alla compartecipazione camerale nella comunicazione relativa all'iniziativa.

16. Misura del sostegno camerale

1. Il sostegno finanziario agli interventi in compartecipazione di cui al presente articolo non possono superare il 50% delle spese ammissibili e devono rientrare nei limiti del disavanzo finanziario, calcolato sottraendo dal totale delle entrate, al netto del contributo camerale, il totale delle spese ammissibili.

2. Nel caso in cui la Giunta camerale decida di assumere direttamente parte degli oneri connessi con l'attuazione dell'iniziativa, per l'individuazione del fornitore ci si atterrà alle norme che disciplinano la materia per gli enti pubblici.

17. Accordi con Pubbliche Amministrazioni e convenzioni

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Camera di Commercio può stipulare Accordi con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.241/1990, ed altri organismi di diritto pubblico per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, che possono comportare anche la compartecipazione agli oneri connessi alla loro realizzazione o l'attribuzione, a tale scopo, di contributi, benefici o altri vantaggi economici agli altri soggetti partecipanti all'accordo. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, i principi generali del presente regolamento.

2. La sottoscrizione di tali Accordi e l'eventuale assunzione di impegni di ordine finanziario sono disposti con provvedimento della Giunta Camerale.

18 Patrocinio

Nell'esercizio della sua funzione istituzionale di promozione e supporto degli interessi generali delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio può concedere il patrocinio a iniziative (convegni, manifestazioni culturali, mostre, premiazioni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, manifestazioni fieristiche, ecc.) ritenute di particolare interesse e che si distinguono per le loro finalità e per la rispondenza agli scopi statutari camerali.

La concessione del patrocinio sarà regolata da un apposito Regolamento.



Titolo IV – Disposizioni comuni

19 Regolarità diritto annuale

1. Per l'ammissione ai contributi camerali di cui al Titolo II del presente regolamento e per la partecipazione alle iniziative di cui al Titolo III del presente regolamento i soggetti richiedenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Ove in sede di esame dell'istanza presentata si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui tale tributo è dovuto, sarà consentita la regolarizzazione entro il termine perentorio fissato dallo specifico Avviso o Bando, previa comunicazione formale inviata a cura dell'Ufficio competente all'istruttoria.
2. In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine perentorio assegnato l'istanza è considerata inammissibile.
3. Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00.

20 Evidenza del sostegno camerale

1. L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli, ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.
2. Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale, nell'ultima versione disponibile, e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio dell'Umbria".
3. La mancata esposizione del logo camerale sulla documentazione prodotta per l'iniziativa finanziata comporterà in sede di liquidazione una decurtazione del contributo spettante, nella misura che verrà stabilita dal Bando o Avviso dirigenziale e comunque non superiore al 50% dell'ammontare concesso.
4. L'apposizione del logo camerale dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio dell'Umbria.
5. Dal requisito di cui al comma che precede, si potrà prescindere solo in caso di interventi di carattere retroattivo, in cui tale deroga sia espressamente motivata nell'Avviso. In tali casi sarà possibile richiedere l'espletamento di forme di pubblicità successive allo svolgimento dell'attività oggetto del contributo camerale.

21 Controlli

1. Per ciascun intervento, il relativo Avviso o Bando di partecipazione definisce le modalità di verifica dello svolgimento delle iniziative in conformità con i principi definiti dall'intervento camerale, anche attraverso forme di controllo a campione o di verifiche dirette circa la realizzazione dell'iniziativa.

22 Normativa di riferimento e Aiuti di Stato

1. Per la concessione o la revoca di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni che regolano l'erogazione di aiuti pubblici alle imprese, con particolare riferimento alla disciplina europea sugli Aiuti di Stato. Si applicano inoltre le disposizioni sulla trasparenza amministrativa e sugli obblighi di pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, di cui alla L. 190/2012 e alla L. 134/2012.
2. L'assegnazione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato alle imprese. In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica."



3. In particolare si applicano le seguenti norme di riferimento, e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere richiamate nel provvedimento di concessione e nella relativa comunicazione al destinatario del contributo:

- a) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019;
- d) eventuali altri regimi di aiuto previsti dal quadro normativo europeo e nazionale.

4. L'applicabilità dei regimi comunitari di aiuto terrà conto dei beneficiari finali e della tipologia delle iniziative sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa europea in materia di aiuti di stato;
 - ove l'iniziativa si sostanzia in un vantaggio indiretto per l'impresa ed il contributo possa essere oggetto della valutazione dell'equivalente sovvenzione economica, indicativamente superiore a € 500,00, si applicherà la normativa sugli Aiuti di Stato alle imprese che hanno effettivamente beneficiato del contributo camerale;
 - ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto per i destinatari, l'assegnazione dei relativi contributi camerale a soggetti pubblici e privati sarà disposta in conformità alla normativa europea in tema di aiuti alle imprese e farà riferimento di norma al regime "de minimis", salva diversa indicazione nel regolamento, bando o decisione, che prevede l'utilizzo di diverso regime.
5. Come previsto dal regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in attuazione dell'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di una o più imprese dovrà riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro (COR e COVAR).

23 Normativa privacy

1. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Camera di Commercio avvengono nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

2. Con la presentazione della domanda di contributo o di partecipazione ad un'iniziativa promozionale il richiedente/partecipante è consapevole del trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

24 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento costituisce documento di indirizzo tecnico per la regolamentazione degli interventi promozionali della Camera di Commercio dell'Umbria e costituisce fonte di riferimento per tutti gli Avvisi o Bandi di partecipazione con cui viene disposta la concessione, a favore di una pluralità di soggetti, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.



3. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente riferiti alle successive integrazioni e modificazioni di esse.